

BOZZE DI STAMPA

29 novembre 2022

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (345)

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 345, di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica;

premessi che:

- la legge costituzionale 22 febbraio 2022, n. 1, ha inserito al novellato articolo 9 della Costituzione un esplicito riferimento alla tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, la cui protezione rientra ora tra i principi fondamentali del nostro ordinamento;

- tale tutela viene assicurata *"anche nell'interesse delle future generazioni"*. Le scelte pubbliche, politiche ed economiche, devono dunque essere ispirate a un principio di solidarietà e responsabilità intergenerazionale applicabile anche in mancanza di normative specifiche: un diritto fondamentale, che non può essere oggetto di interventi arbitrari da parte delle istituzioni;

- la modifica di cui alla legge costituzionale 1/2022 è intervenuta anche per inserire un vincolo aggiuntivo alla libera iniziativa economica privata, che attualmente non può svolgersi in contrasto non soltanto con l'utilità sociale, ma anche in modo da recare danno alla salute e all'ambiente;

- tali temi sono stati abbondantemente trattati in passato da numerose pronunce della Corte Costituzionale, che aveva più volte rintracciato, anche in assenza di un esplicito riferimento nella Carta, la necessità di bilanciare le attività economiche con la tutela della salute e dell'ambiente. La scelta di elaborare norme di rango costituzionale in materia ambientale costituisce tuttavia un passaggio estremamente significativo, sia per il riconoscimento di nuovi diritti che per l'individuazione di un principio in grado fungere da guida per la produzione normativa;

- la regolazione del settore da parte delle leggi deve infatti poter essere adottata, controllata e interpretata attraverso indicazioni univoche del testo costituzionale, al fine di assicurare la più alta tutela possibile, a tutti i livelli, dei principi fondamentale dell'ordinamento;

- sulla base dei dati forniti dalla comunità scientifica, nel corso degli ultimi 30 anni numerose convenzioni e accordi internazionali hanno più volte ribadito la necessità di un cambio di paradigma in materia di scelte energetiche, tale da garantire mediante obiettivi scadenziati l'abbandono di risorse climalteranti come i combustibili fossili. Tali fonti energetiche sono infatti responsabili del riscaldamento globale e dei cambiamenti climatici, i cui innegabili effetti sono già oggi drammatici e compromettono la stessa sopravvivenza delle future generazioni;

- l'Accordo di Parigi sul clima del 2015, il primo giuridicamente vincolante in materia a livello globale, ha richiesto alle parti contraenti di fare tutto ciò che è nelle loro possibilità per non superare un innalzamento della temperatura gli 1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali. Fondamentale in tal senso è il contributo di tutti gli Stati, che devono proseguire in modo netto verso la *carbon neutrality* entro il 2050, obiettivo a cui sta lavorando anche l'Unione Europea con il pacchetto Fit for 55;

- per le succitate ragioni appaiono costituzionalmente stigmatizzabili le norme di cui agli articoli 4 e 6 del provvedimento in esame, ove si prevede un rilancio dell'attività delle piattaforme *offshore* di estrazione degli idrocarburi, che di fatto annulla gli attuali vincoli normativi in materia;

- viene disposto infatti che le concessioni ammesse alle procedure di approvvigionamento digas naturale di produzione nazionale possano operare anche nelle aree interessate dai vincoli aggiuntivi di esclusione, dovendo essere presi in considerazione soltanto i "*vincoli assoluti*" costituiti dalla legislazione vigente. Inoltre, in deroga al divieto previsto dall'articolo 4 della legge 9/1991, vengono ammesse le concessioni di coltivazione di idrocarburi nel tratto di mare tra il 45° parallelo e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, a una distanza dalla costa superiore a 9 miglia. Ancora più stigmatizzabile è quanto previsto dal comma 1, lettera b), che consente, in deroga al divieto di cui all'art. 6, comma 17, D.lgs. n. 152/2006, il rilascio di nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi in zone di mare fra le 9 e le 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette;

- una ripresa di tale portata delle attività di estrazione del gas è in netto contrasto sia con il principio costituzionale della tutela ambientale che con quello relativo agli interessi delle future generazioni, poiché costituisce un'inversione di marcia rispetto all'obiettivo di decarbonizzazione del settore energetico necessario al contrasto del cambiamento climatico;

- tale scelta è confermata dalla previsione di cui all'articolo 6, comma 1, ove, nell'ambito di una norma volta a contribuire "*alla resilienza energetica nazionale*", il termine *decarbonizzazione* viene sostituito con quello di *ottimizzazione*, con riferimento al sistema energetico;

- ricordiamo come gli studi dimostrino attualmente uno scarso impatto delle estrazioni di gas *offshore* sul fabbisogno nazionale. Le stime dell'ex Ministero della Transizione ecologica valutavano intorno ai 70 miliardi i volumi delle riserve recuperabili sull'intero territorio nazionale, in terraferma e in mare. Recuperabili nel senso che calcolavano l'insieme delle riserve certe e probabili (con probabilità maggiore del 50%). Una quantità che, nel suo complesso, coprirebbe il fabbisogno nazionale per un solo anno;

- la quantità di gas recuperabile grazie alle previsioni di cui all'articolo 4 è stimata intorno ai 15 miliardi di metri cubi in 10 anni, ossia 1,5 l'anno: soltanto il 2% del fabbisogno nazionale. Non si ravvisano dunque nemmeno quelle ragioni di necessità e urgenza indispensabili al ricorso allo strumento del decreto-legge secondo l'articolo 77 della costituzione che, come chiarito dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 171 del 2007), devono essere motivate in modo oggettivo senza ridursi alla mera valutazione della ragionevolezza del contenuto normativo del decreto;

- la scelta di rilanciare una risorsa non rinnovabile e climalterante come il gas rischia di essere un grave pregiudizio allo sviluppo di un programma di investimenti sulle fonti energetiche rinnovabili, che coniugherebbe autonomia energetica, sostenibilità ambientale e sociale nel rispetto dei principi costituzionali di cui sopra;

- in tal senso, è da segnalare come sia attualmente pendente alla Corte Europea dei diritti dell'uomo un ricorso da parte di alcuni cittadini, che hanno citato in giudizio lo Stato norvegese per aver autorizzato numerose licenze di esplorazione petrolifera nel Mar Artico, in assenza di una corretta valutazione delle conseguenze dei cambiamenti climatici sulle generazioni future. La Corte Edu ha riconosciuto la questione come un *impact case*, ossia di elevata importanza per il ricorrente e per lo Stato convenuto o per l'evoluzione del sistema convenzionale;

delibera, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, di non procedere all'esame dell'AS 345.
